

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse, OBVM)

Modifica del 31 marzo 2004

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 dicembre 1996¹ sulle borse è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 2 lett. b

² Nel caso delle persone fisiche e delle società di persone il capitale si compone:

- b. degli averi dei soci illimitatamente responsabili, se da una dichiarazione scritta risulta irrevocabilmente che, in caso di liquidazione, fallimento o procedura di risanamento, sono di grado posteriore ai crediti di tutti gli altri creditori e che non possono essere compensati con i crediti del commerciante o garantiti con i suoi valori patrimoniali.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.

31 marzo 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 954.11

